



**GDK** Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren  
**CDS** Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé  
**CDS** Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

## **Ordinanza concernente il registro degli operatori sanitari NAREG (O-NAREG)**

*del 22 ottobre 2015*

Visto l'articolo 12ter dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (qui di seguito "Accordo intercantonale") il comitato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) decreta:

### **Capitolo primo: Disposizioni generali**

#### *Art. 1            Oggetto*

<sup>1</sup>La presente Ordinanza disciplina la gestione e il contenuto del registro degli operatori sanitari (NAREG) come pure le modalità di elaborazione dei dati ivi contenuti.

<sup>2</sup>Il NAREG contiene dati relativi a persone in possesso di diplomi nelle formazioni ai sensi dell'allegato all'articolo 12ter capoverso 1 dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

#### *Art. 2            Gestione del NAREG*

<sup>1</sup>La Croce rossa svizzera (CRS) si occupa, su mandato della CDS della gestione amministrativa del NAREG.

<sup>2</sup>Essa coordina le proprie attività con i servizi che forniscono i dati da inserire nel NAREG per il raggiungimento del suo scopo.

<sup>3</sup>Essa assegna i diritti individuali di trattamento e le password iniziali per il NAREG.

## Capitolo secondo: Fornitura dei dati

### Art. 3 *Obbligo di dichiarazione*

<sup>1</sup>La dichiarazione dei dati da inserire nel NAREG avviene mediante fornitura alla CRS oppure mediante inserimento diretto dei dati nel NAREG da parte del servizio tenuto alla dichiarazione.

<sup>2</sup>Le persone a cui è stato affidato il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 12ter capoverso 5 primo periodo dell'Accordo intercantonale ricevono i necessari diritti di utenza e le password iniziali.

### Art. 4 *Diplomi*

<sup>1</sup>I diplomi conferiti, riconosciuti o verificati giusta la LDPS<sup>1</sup> vengono notificati senza indugio alla CRS, la quale inserisce i relativi dati nel NAREG (articolo 12ter capoverso 6 primo periodo Accordo intercantonale).

<sup>2</sup>La CRS inserisce i seguenti dati nel NAREG:

- a. Cognome, nome (nomi)
- b. Nome precedente
- c. Data di nascita
- d. Sesso
- e. Lingua per la corrispondenza
- f. Luogo (luoghi) d'origine
- g. Nazionalità
- h. Professione e tipo di diploma di formazione con data, luogo e Paese dell'emissione
- i. Diploma estero riconosciuto/verificato con data, luogo e Paese dell'emissione e data del riconoscimento
- j. Data della registrazione e numero di registrazione
- k. Data del decesso

### Art. 5 *Dati relativi all'esercizio della professione*

Le autorità cantonali competenti inseriscono nel NAREG le seguenti informazioni relative all'esercizio della professione (articolo 12ter capoverso 6 secondo periodo Accordo intercantonale):

- a. il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della professione (Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione)
- b. la data di un'eventuale limitazione temporale dell'autorizzazione all'esercizio della professione
- c. lo stato dell'autorizzazione (concessa, soggetta a restrizioni, rifiutata, revocata, uscita) con la data corrispondente
- d. l'indirizzo dello studio o dell'azienda (nome, via, cap, luogo) e facoltativamente il numero di telefono e fax, l'indirizzo e-mail

---

<sup>1</sup> Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14.12.2012, RS 935.01

- e. la data di apertura dello studio o dell'azienda come pure di chiusura dello studio o dell'azienda (facoltativo)
- f. oneri o restrizioni esistenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio della professione (di carattere tecnico, temporale o geografico) con data della decisione e data dell'eventuale limitazione temporale degli oneri o delle restrizioni
- g. se e in quale Cantone sussistono dati degni di particolare protezione, ai sensi dell'articolo 12ter capoverso 7 secondo periodo Accordo intercantonale
- h. la menzione "cancellato" ai sensi dell'articolo 12ter capoverso 9 quarto periodo Accordo intercantonale
- i. Per i fornitori di prestazioni che si sono notificati secondo la LDPS e sono autorizzati a esercitare la propria attività:
  - Cantoni di notifica e data e anno civile
  - data di inizio e di fine e numero di giornate autorizzate (facoltativo)
  - indirizzo dello studio o dell'azienda

#### *Art. 6 Numero di assicurato AVS*

<sup>1</sup>L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) trasferisce il NAVS13 nel NAREG.

<sup>2</sup>I dettagli della fornitura di dati sono oggetto di un accordo.

#### *Art. 7 Global Location Number*

Su mandato della fondazione Refdata Zugo<sup>2</sup> la ditta HCI Solutions<sup>3</sup> trasferisce il GLN (numero di identificazione univoco) nel NAREG.

#### *Art. 8 Numero d'identificazione delle imprese (IDI)*

L'Ufficio federale di statistica (UST) trasferisce il numero d'identificazione delle imprese (IDI) nel NAREG.

### **Capitolo terzo: Diritti e obblighi dei fornitori di dati**

#### *Art. 9 Trattamento dei dati*

<sup>1</sup>Tutti i fornitori di dati provvedono affinché siano iscritti nel NAREG o comunicati al servizio competente soltanto dati esatti, completi e aggiornati.

---

<sup>2</sup> Fondazione indipendente per la referenziazione di prodotti, forniture di servizi, persone e istituzioni

<sup>3</sup> Fino al 31.12.2015 E-mediat

<sup>2</sup>I fornitori di dati che inseriscono o trasferiscono i dati nel NAREG sono responsabili della mutazione di tali dati.

<sup>3</sup>Tutti i fornitori di dati devono verificare l'esattezza delle richieste di mutazione da parte di terzi

<sup>4</sup>Gli operatori sanitari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 notificano mediante una richiesta di mutazione le indicazioni errate o mancanti al servizio competente per l'inserimento dei dati corrispondenti.

<sup>5</sup>Ogni mutazione va verbalizzata da parte della CRS.

#### *Art. 10 Cancellazione e rimozione di iscrizioni dal NAREG*

<sup>1</sup>Iscrizioni nel NAREG vengono cancellate, rimosse e anonimizzate ai sensi dell'articolo 12ter capoverso 9 Accordo intercantonale.

<sup>2</sup>La CRS adotta i provvedimenti necessari a garantire la cancellazione e la rimozione tempestiva dei dati.

### **Capitolo quarto: Comunicazione dei dati**

#### *Art. 11 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico*

<sup>1</sup> Sono accessibili al pubblico:

1. i dati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2
2. i dati ai sensi dell'articolo 5 lett. a - e, i
3. i dati ai sensi dell'articolo 7
4. i dati ai sensi dell'articolo 8.

Essi vengono comunicati mediante una procedura di richiamo (internet) o su richiesta.

<sup>2</sup>I dati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lett. c., e., f., k. compreso il luogo dell'emissione ai sensi delle lett. h. e i., i dati ai sensi dell'articolo 5 lett. e., data di inizio e di fine e numero di giornate autorizzate (lett. i.) e l'indirizzo e-mail (lett. d.) vengono comunicati unicamente su richiesta.

#### *Art. 11<sup>bis</sup> Accesso tramite un'interfaccia standard<sup>4</sup>*

<sup>1</sup>La CRS permette alle/agli utenti seguenti di accedere tramite un'interfaccia standard ai dati accessibili al pubblico:

- a. ai fornitori di dati ai sensi degli artt. 5-8

---

<sup>4</sup> Introdotta per decisione della CDS del 28 giugno 2018; entrata in vigore simultaneamente.

- b. alle autorità e ai servizi privati incaricati di eseguire compiti di legge o che adempiono a un compito di interesse pubblico che corrisponde allo scopo del NAREG.

<sup>2</sup>Tramite l'interfaccia standard i fornitori di dati ottengono l'accesso unicamente ai dati riguardanti gli operatori sanitari registrati nel NAREG nel loro settore di competenza e di cui necessitano per adempiere ai loro compiti nel quadro dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali<sup>5</sup> .

<sup>3</sup>Tramite l'interfaccia standard le autorità e i servizi privati ottengono l'accesso unicamente ai dati riguardanti gli operatori sanitari registrati nel NAREG nel loro settore di competenza e di cui necessitano per adempiere ai loro compiti. L'accesso viene autorizzato unicamente su richiesta scritta ed è soggetto a emolumento. Alla procedura si applicano per analogia le disposizioni del diritto federale concernenti la procedura amministrativa<sup>6</sup> .

<sup>4</sup>La CRS pubblica su internet un elenco delle autorità e dei servizi privati ai sensi del capoverso 1 lettera b, che ottengono accesso tramite un'interfaccia standard ai dati accessibili al pubblico.

#### *Art. 12            Comunicazione di dati degni di particolare protezione*

<sup>1</sup>Trattandosi di dati personali degni di particolare protezione, i dati relativi all'articolo 5 lett. f., g. e h. sono a disposizione unicamente delle autorità cantonali responsabili per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di una professione e per la vigilanza.

<sup>2</sup>Su richiesta scritta la CRS rilascia agli operatori sanitari interessati informazioni concernenti i dati personali degni di particolare protezione relativi alla propria persona e iscritti nel NAREG.

#### *Art. 13            Comunicazione del numero d'assicurato AVS*

Il numero d'assicurato AVS è a disposizione unicamente della CRS e delle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di una professione.

#### *Art. 14 Entrata in vigore*

La presente Ordinanza entra in vigore assieme alla revisione dell'accordo intercantonale.

---

<sup>5</sup> Art. 12<sup>ter</sup>

<sup>6</sup> Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021.

Berna, 22 ottobre 2015

A nome della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

Il presidente:  
Consigliere di Stato Philippe Perrenoud

Il segretario centrale:  
Michael Jordi